



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**  
**PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1**  
**Ariano Irpino (AV) - P.IVA 02706910649**  
[consorzioa1@legalmail.it](mailto:consorzioa1@legalmail.it) – 0825/872441

## **NOTA INTEGRATIVA**

**AL**

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**2026 - 2028**

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE  
DELLE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE  
A1

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2026-2028 .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO .....</b>	<b>4</b>
Premessa.....	4
Quadro normativo di riferimento .....	4
Obiettivi individuati dal Governo Nazionale: la legge di bilancio.....	6
Decreto Milleproroghe.....	11
DDL Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 .....	13
<b>EREDITA' CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE .....</b>	<b>18</b>
Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio .....	18
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo .....	18
Consistenza patrimoniale.....	19
<b>SITUAZIONE CONTABILE DEL NUOVO BILANCIO .....</b>	<b>24</b>
Equilibri finanziari e principi contabili.....	24
Previsioni di cassa .....	30
<b>ASPETTI DELLA GESTIONE CON ELEVATO GRADO DI RIGIDITA'.....</b>	<b>32</b>
Rilevanza e significatività di taluni fenomeni .....	32
Costo e dinamica del personale .....	32
Società partecipate .....	33
Enti strumentali.....	33
<b>ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI .....</b>	<b>33</b>
Armonizzazione dei sistemi contabili.....	33
<b>Risultato di amministrazione.....</b>	<b>34</b>
Avanzo applicato in entrata .....	37
<b>Gestione contabile e composizione del fondo pluriennale vincolato.....</b>	<b>38</b>
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità .....	39
<b>Elenco dei capitoli Rilevanti ai fini del FCDE .....</b>	<b>42</b>
Accantonamenti in fondi rischi.....	42
<b>Risorse vincolate nel risultato di amministrazione.....</b>	<b>43</b>
<b>Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione .....</b>	<b>43</b>
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE .....</b>	<b>43</b>
Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni .....	43
Trasferimenti correnti.....	45
Entrate extratributarie .....	46
Entrate in conto capitale .....	46

Riduzione di attività finanziarie.....	46
Accensione di prestiti.....	47
Anticipazioni .....	47
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE .....</b>	<b>48</b>
Stanziamenti di uscita e sostenibilità' delle previsioni .....	48
Spese correnti.....	50
Spese in conto capitale .....	50
Incremento di attività finanziarie .....	51
Rimborso di prestiti.....	51
Chiusura delle anticipazioni.....	51
Entrate e spese non ricorrenti .....	51
<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>52</b>

# NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

---

## Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2026-2028 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto è determinato dal principio sopra citato ed ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Il presente documento ha essenzialmente tre funzioni fondamentali:

- analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,
- informativa, che prevede l'indicazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili,
- esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

## Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è, pertanto, operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto sia per la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" ( D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è, pertanto, cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);

- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli aspetti programmatici che gestionali. Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i

programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- **politico-amministrative** in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;  
di **programmazione finanziaria** poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di **destinazione delle risorse** a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- **informative** in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

Come già anticipato, la nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva;
- informativa;
- esplicativa.

## Obiettivi individuati dal Governo Nazionale: la legge di bilancio

### Legge di bilancio 2025: le norme di interesse per gli enti locali

Le principali disposizioni della legge n. 207 del 30/12/2024

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.305 del 31-12-2024 è stata pubblicata la **legge n. 207**, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (**legge di bilancio 2025**).

Come di consueto la legge di bilancio contiene diverse disposizioni di interesse per gli enti locali: con il presente contributo vengono riepilogate le principali norme contenute nella legge suddetta che più direttamente riguardano gli Enti Locali ed in particolare il bilancio di previsione, prendendo in esame l'articolo 1 della legge di bilancio seguendo l'ordine di numerazione dei singoli commi.

### **Welfare contrattuale (Art. 1, commi 124-125)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, prevede la soggezione al limite dei trattamenti economici accessori di cui all'art. 23, comma 2, del DL n. 75/2017 delle risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale. **Tale disposizione crea difficoltà** operative in sede di contrattazione decentrata integrativa anche alla luce della recentissima pronuncia della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 17/2024.

### **Mobilità di personale (Art. 1, commi 126-127)**

Per gli enti che determinano la propria capacità assunzionale ancora in base alla regola del turn-over, come per le Unioni di Comuni, viene disposto il superamento della c.d. neutralità finanziaria: per le procedure di mobilità attivate a partire dall'entrata in vigore della legge di bilancio le mobilità in uscita libereranno capacità assunzionale, mentre le mobilità in entrata saranno effettuate a valere sulla capacità assunzionale.

### **Art. 1, commi 209-212: Supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido**

Dal 2025 l'importo percepito come assegno unico universale, ai fini della richiesta del bonus per gli asili nido, **non sarà più incluso** nel calcolo dell'ISEE (comma 209).

Viene meno la limitazione all'accesso del bonus asili nido: **non è più necessario**, infatti, avere un altro figlio di età inferiore ai 10 anni per beneficiare dell'importo massimo del bonus ed inoltre il bonus viene concesso con un ISEE fino a **40 mila** euro. Grazie a queste misure gli Enti Locali potranno vedere incrementate le loro entrate da compartecipazione degli utenti (comma 210).

Viene incrementata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con un importo di 97 milioni di euro per l'anno 2025, di 131 milioni di euro per l'anno 2026, di 194 milioni di euro per l'anno 2027, di 197 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 (comma 211).

### **Modalità utilizzo fondo unico inclusione disabilità (Art. 1, comma 234)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, stabilisce che i criteri generali per l'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità,

nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo, siano definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il MEF e con gli altri Ministri competenti per materia. Prevede inoltre che l'utilizzo del Fondo avvenga in coerenza con i criteri determinati dai suddetti decreti, tramite ulteriori provvedimenti adottati secondo le stesse modalità.

#### **Art. 1, commi 753 e 754: Incremento del Fondo di Solidarietà Comunale**

Viene previsto a decorrere dal 2025 un incremento di **56 milioni** delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale, destinato a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni, che permetterà di contenere il "taglio perequativo" subito da quasi 4 mila Comuni delle Regioni a statuto ordinario, a fronte degli incrementi di risorse previsti a favore dei Comuni meno dotati secondo gli attuali criteri perequativi. Il miglioramento è stimabile tra il 40 e il 50% della riduzione che sarebbe applicata in caso di regolazione esclusivamente orizzontale del FSC.

#### **Art. 1, commi 759-765: Fondo affidamento minori**

Viene istituito un fondo di **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per contribuire alle spese che i comuni, soprattutto quelli più piccoli, debbono sostenere per **l'assistenza ai minori** per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il fondo verrà ripartito annualmente entro il **31 marzo**, sulla base di un decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il MEF, previa certificazione della spesa sostenuta l'anno precedente e tenendo conto delle particolari esigenze dei Comuni di minore dimensione demografica, spesso gravati da questi oneri in modo sproporzionato rispetto alla propria capacità finanziaria.

Il **comma 760** prevede che tali risorse sono destinate ai Comuni che hanno un rapporto superiore al 3% tra le spese sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.

#### **Art. 1, commi 769-771: Fondo per il rafforzamento dei servizi sociali Comuni fino a 3000 abitanti**

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di **5 milioni** euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.

I contributi sono destinati ai Comuni che soddisfano tutti i **seguenti requisiti**:

- popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
- variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;



- classificazione di Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991;
- in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La ripartizione del fondo verrà disposta con decreto del Ministro dell'interno in maniera proporzionale alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dagli enti.

#### **Art. 1, comma 780: abrogazione del sistema di tesoreria unica mista**

Il **comma 780**, al fine di favorire il rispetto delle nuove regole di governance economica europea, dispone l'**abrogazione** dell'articolo 7 del d. lgs n. 279/1997 e dell'articolo 35, comma 8, del d.l. n.1/2012, così comportando la **fine del sistema di tesoreria unica mista** (sistema che peraltro è stato sospeso fin dal 2012), con conseguente obbligo di gestione della liquidità degli enti locali con il sistema di tesoreria unica: tale sistema, istituito con la legge n. 720/1984, ha imposto agli enti locali l'accensione di due contabilità, una **fruttifera** e una **infruttifera**, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, nelle quali devono confluire tutte le movimentazioni finanziarie. I conti fruttiferi accolgono le risorse proprie dell'ente (le entrate tributarie, le extratributarie, le somme derivanti da vendite di beni e servizi, i canoni e gli indennizzi vari e, in generale, tutti gli introiti provenienti dal settore privato); la contabilità speciale infruttifera è invece destinata ad accogliere le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, nonché i mutui assistiti da contribuzione statale. Tutti i pagamenti devono essere prioritariamente addebitati sul conto fruttifero.

Il regime di tesoreria mista è rimasto in vigore sino al 24 gennaio 2012, quando l'articolo 35 del d.l. n. 1/2012 ne ha sospeso l'efficacia: il regime di sospensione, successivamente prorogato fino al 2025, viene ora a cessare definitivamente con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2025, comportando di fatto per tutti gli enti locali l'obbligo di versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di tutte le entrate, tranne quelle derivanti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorretto da alcun contributo da parte di Pubbliche Amministrazioni.

#### **Art. 1, commi 784-795: Concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica**

##### **Il pareggio di bilancio**

Il **comma 785** dispone che a decorrere dall'anno 2025 per gli enti locali l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Ricordato che gli equilibri di bilancio, individuati e definiti con il decreto del MEF del 1° agosto 2019 (undicesimo decreto correttivo), sono indicati nell'apposito prospetto da allegare obbligatoriamente al rendiconto della gestione (oltre che al bilancio di previsione) con le sigle W1 (risultato di competenza), W2 (equilibrio di bilancio) e W3 (equilibrio complessivo), fino ad oggi gli stessi venivano considerati secondo le indicazioni fornite da Arconet (seduta dell'11 dicembre 2019), secondo cui, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti dovevano tendere al **rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2)** che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio: in pratica ciò ha significato che **finora** era obbligatorio a consuntivo mostrare un saldo W1 positivo, mentre per il saldo W2 era sufficiente mostrare una tendenza, e quindi un trend, migliorativo.

Ora **con la innovazione** recata dalla legge di bilancio 2025 il computo a consuntivo del pareggio di bilancio va fatto tenendo conto anche delle **entrate vincolate e accantonate non utilizzate durante l'esercizio**, deve cioè essere calcolato al netto di dette entrate che, in quanto non utilizzate nell'esercizio, sono confluite nel risultato di amministrazione, per cui diviene **pienamente obbligatorio** - e non solo tendenzialmente - **conseguire un saldo del valore W2 non negativo**; poiché tale computo verrà effettuato a consuntivo, ne deriva la necessità che ogni ente valuti fin dalla fase di previsione il rispetto dell'equilibrio di bilancio prospettico e monitori costantemente durante l'esercizio l'andamento della gestione per non incorrere in sanzioni, sanzioni che sono previste dal successivo comma 792, il quale prevede che il MEF procederà entro il 30 giugno di ogni anno a verificare, a livello di comparto degli enti territoriali, il rispetto dell'equilibrio di bilancio come definito dal comma 785 e dell'obbligo di accantonamento previsto dal successivo comma 789, di cui si dirà subito sotto, ed in caso di mancato rispetto di tali obiettivi saranno individuati gli enti inadempienti, a carico dei quali scatterà l'obbligo di iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione un incremento del fondo di cui al citato comma 789.

Poiché la disponibilità nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) delle risultanze dei rendiconti degli enti rappresenta un presupposto necessario per consentire le ricordate verifiche da parte del MEF, il successivo **comma 793** prevede che agli enti che non trasmetteranno entro il 31 maggio alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente è incrementato del 10 per cento, con le modalità previste dal comma 792, il contributo alla finanza pubblica.

Il **comma 794** prevede infine che, allo scopo di consentire e facilitare i controlli e le verifiche intestate al MEF, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, si provvederà all'adeguamento della modulistica relativa agli schemi del rendiconto e del bilancio di previsione, con decorrenza dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.

**Art. 1, commi 898 e 890: Fondo per la realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale**

Viene istituito nello stato di previsione del MEF un fondo di parte corrente, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 31.967.000 per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di **misure in favore degli enti locali** e alla realizzazione di **interventi** in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità, e di riqualificazione ambientale; all'assegnazione delle risorse e alla individuazione dei criteri si provvederà con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## Decreto Milleproroghe

### Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (decreto-legge)

Il Decreto Milleproroghe, DL n 202/2024, viene pubblicato in GU n 302 del 27 dicembre ed è in vigore dal giorno 28.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il testo interviene con proroghe e modifiche normative volte a garantire la continuità dell'azione amministrativa e a introdurre misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Le principali proroghe sono divise per settore:

- Pubblica amministrazione,
- Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo dei vigili del fuoco
- Economia e finanze,
- Salute,
- Istruzione e merito,
- Cultura,
- Infrastrutture e trasporti,
- Affari esteri e cooperazione internazionale,
- Difesa,
- Giustizia,
- Ambiente e della sicurezza energetica,
- Lavoro e politiche sociali,
- Imprese e Made in Italy,
- Turismo,
- Sport,
- LEP,
- Editoria,
- Sistema di informazione per la sicurezza,

- Agricoltura.

## **Pubblica amministrazione**

Il decreto stabilisce una razionalizzazione e un efficientamento del sistema delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Mentre fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla p.a., era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni, con il provvedimento si introduce una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Viene al riguardo stabilito un termine massimo di tre anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla p.a., senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse.

Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della p.a. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si proroga di un anno il termine entro il quale le p.a. possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all'INPS l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle p.a. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori).

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell'incarico del Commissario straordinario.

Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è "dolosamente voluta" dal soggetto.

## **Lavoro e politiche sociali**

Si proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille dell'IRPEF, limitatamente alle ONLUS, per consentire a dette organizzazioni di essere interessate inter alia, anche per il 2025, dal riparto del beneficio del cinque per mille dell'IRPEF.

## **LEP**

Si assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio l'attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni

## **DDL Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028**

### **Premessa e sintesi**

Il disegno di legge di Bilancio 2026 si colloca in un quadro generale tuttora caratterizzato da difficoltà interne e turbolenze provenienti dagli scenari internazionali. La nuova governance della finanza pubblica europea comporta vincoli di crescita della spesa. Evitare l'aggravio dei vincoli finanziari e in particolare sulla dinamica della spesa è un elemento imprescindibile in considerazione della relativa debolezza degli enti locali di fronte alle spinte inflattive e alla dinamica di costi non comprimibili, a fronte di una struttura delle entrate proprie sostanzialmente rigida.

Per quanto riguarda gli argomenti di più marcato interesse per gli Enti Locali, il ddl Bilancio contiene segnali positivi e criticità. Va in primo luogo registrata la permanenza dei tagli introdotti con le ultime due manovre, ma quest'anno, a differenza di altri settori della PA, il comparto dei Comuni non sarà colpito da ulteriori tagli e riduzioni di risorse.

A questo si devono aggiungere **alcuni importanti risultati** del confronto instaurato con l'istituzione del Tavolo tecnico istituito presso la Ragioneria generale dello Stato (ex co. 795 della legge di bilancio 2025), che hanno trovato posto nel ddl Bilancio, tra i quali in primo luogo va menzionato un alleggerimento significativo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da lungo tempo richiesto dall'Anci (art. 118, co. 1), oltre che un allentamento dei vincoli di utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in condizioni di complessivo disavanzo (art. 119 co. 2).

L'attuale formulazione della norma comprende anche un utile, ma purtroppo insufficiente, dispositivo di articolazione in un massimo di 10 anni del ripiano da Fondo anticipazione di liquidità da parte degli enti in dissesto finanziario (art. 119, co. 1). Resta ancora in corso di valutazione un intervento di messa a punto della attuale disciplina delle crisi finanziarie che potrebbe fornire un quadro più favorevole alla ricerca di soluzioni delle criticità finanziarie degli enti locali.

Ulteriori elementi positivi riguardano la stabilizzazione del fondo Centri Estivi a favore dei Comuni per 60 milioni di euro annui (art. 52) e l'integrazione del fondo per i minori italiani affidati per sentenza, che sale a 250 milioni di euro (art. 120, co.3), purtroppo per il solo 2026 e in un contesto di crescenti esigenze di supporto in campo sociale e per lo specifico delle politiche nei confronti dei minori, italiani e stranieri, che spesso si identificano con spese obbligatorie: gli affidamenti da sentenza del giudice in primis, ma anche l'assistenza alla disabilità scolastica, le cui richieste sono fortemente cresciute negli ultimi anni. Altrettanto positivi sono gli interventi per l'abolizione del contributo permanente gravante fino al 2025 sugli enti locali destinatari della devoluzione di immobili statali nel quadro del cd federalismo demaniale (art. 120, co.1), il mantenimento del limite ampliato per

l'anticipazione di tesoreria dei 5/12 delle entrate (rispetto all'ordinario 3/12, art. 120, co.2) e il rifinanziamento della card alimentare "Dedicata a te" anche per gli anni 2026-27 (art. 3).

Anche il fondo per le spese di personale, con 50 milioni per il 2027 e 100 milioni per il 2028, connesso al sostegno per il rinnovo contrattuale 2025-2027 (art. 120, co.4), costituisce un segnale apprezzabile in un contesto che ha finora visto i Comuni e le Città metropolitane dover fronteggiare le esigenze di applicazione degli aumenti tabellari e di incentivazione e valorizzazione delle funzioni di pregio esclusivamente con risorse proprie. È tuttavia evidente che si tratta di un primo passo da integrare in prossimi provvedimenti, poiché il solo adeguamento del trattamento accessorio del personale vale circa un miliardo e mezzo di euro, una cifra che gli enti non sono oggi in grado di sostenere autonomamente, a fronte della ormai conclamata necessità di ravvicinare i trattamenti economici del comparto locale a quelli più favorevoli degli altri comparti della PA. L'invecchiamento del personale locale e la tendenza alle dimissioni volontarie per raggiungere posizioni più remunerate in altri enti pubblici costituiscono una reale minaccia per le capacità di tenuta dei Comuni e devono indurre alla definizione di politiche di formazione, digitalizzazione e remunerazione tra loro coordinate e finanziate.

Permangono dunque pesanti criticità finanziarie che mettono a rischio la capacità dei Comuni di garantire alcuni servizi essenziali ai cittadini. Il nodo principale resta la spesa corrente, gravata da tagli e accantonamenti introdotti da precedenti leggi di bilancio, per un totale di circa 2,08 miliardi di euro fino al 2029, con una contrazione prevista di 460 milioni di euro nel 2026.

Nel capitolo finale di questo documento sono riepilogati i principali andamenti che caratterizzano il comparto dei Comuni, evidenziando una performance complessivamente molto positiva sotto il profilo dei saldi di bilancio e della ulteriore diminuzione del debito e dei disavanzi. La ripresa degli investimenti registra un ulteriore massimo nel 2025, che con oltre 20 miliardi ha raggiunto un livello prossimo ai massimi dei primi anni del secolo. D'altra parte, le manovre di contenimento e i vincoli finanziari persistenti (alle assunzioni, all'utilizzo degli avanzi ecc.) fanno sì che la dinamica delle spese correnti resta in calo in rapporto con il PIL e in termini di quota sul complesso delle spese della Pubblica amministrazione, segno di un orientamento delle politiche pubbliche che non fa perno sul ruolo dei Comuni nell'offerta di servizi alla cittadinanza, pur generalmente considerati essenziali.

### **Temi in evidenza**

**Assistenza minori.** Gli elementi specifici di preoccupazione indicati dall'Anci nei mesi scorsi e tuttora pressanti riguardano, in primo luogo, la tendenza alla crescita degli oneri per assistenza ai minori che si articola su tre fronti di analoga criticità. Il primo riguarda i minori affidati con sentenza dell'Autorità giudiziaria, che determinano spese ingenti, urgenti ed evidentemente obbligatorie, che in quanto tali dovrebbero essere interamente coperte dallo Stato. L'istituzione del fondo di supporto avvenuta nel 2025 per il triennio 2025-27 (100 mln. annui) ha rappresentato un passo importante ma parziale, a fronte di circa 460 mln. di euro dichiarati quale spesa sostenuta nel 2024 da circa 2.600 Comuni di tutte le regioni italiane. La legge di bilancio stanZIA, opportunamente, ulteriori 150 mln. per il solo 2026 (art. 120, co. 3), ma è altrettanto necessario stabilizzare almeno tale livello



di finanziamento, in assenza del quale un ampio numero di Comuni, in particolare i più piccoli, subiscono un forte rischio di squilibrio.

Il secondo fronte riguarda il servizio di assistenza agli studenti disabili della scuola primaria e secondaria di primo grado, per il quale i Comuni sostengono con risorse proprie una spesa annua di oltre 600 mln. di euro cui si aggiungono circa 170 mln. di trasferimenti specifici in prevalenza statali (circa 132 mln. di euro nel 2025). La crescita delle richieste degli ultimi anni impressionante – alcuni Comuni segnalano il raddoppio del fabbisogno – e anche in questo caso l'onere tende ad essere obbligatorio in quanto, si tratta di un servizio essenziale per assicurare il diritto allo studio alla fascia più debole della popolazione scolastica, come dimostrano anche le sentenze che danno ripetutamente ragione alle richieste di maggior servizio a favore degli studenti con disabilità, ritenendo non rilevante l'esistenza di vincoli di bilancio che ostacolano tale fornitura.

Infine, è auspicabile che le risorse spettanti ai Comuni per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) siano sollecitamente erogate. Si tratta di circa 200 mln. di euro relativi a servizi resi nel triennio 2023-25, non sufficientemente finanziati per una inaspettata carenza di fondi sui capitoli del Ministero dell'Interno. Si tratta di un atto dovuto, considerando che il servizio comunale di supporto agli MSNA costituisce una supplenza alle difficoltà delle strutture statali in questo delicato campo, che ha evidenti risvolti in termini di coesione sociale, sicurezza e decoro urbano.

**LEP e Obiettivi di servizio.** La gestione delle criticità legate ai costi di servizi sociali che richiedono maggiori risorse ha avuto negli scorsi anni una risposta parziale, ma di indubbia efficacia, con l'introduzione di obiettivi di servizio riguardanti i servizi sociali comunali, gli asili nido e il trasporto scolastico di studenti con disabilità. Come è noto, tali obiettivi sono sostenuti da trasferimenti statali vincolati, che dal 2025 sono confluiti nel Fondo per l'equità del livello dei servizi (FELS, co 496 Legge di Bilancio 2025), con erogazione nel 2025 di circa 850 mln. complessivi, in progressiva crescita fino a quasi 2 miliardi di euro annui dal 2031.

Per quanto riguarda i servizi sociali, tale positiva evoluzione viene però considerata conclusiva ai fini della attuazione dei LEP in materia sociale dall'art. 126 del ddl Bilancio, che sembra considerare i LEP sociali già adeguatamente finanziati a legislazione vigente (fatto salvo un finanziamento marginale di nuova introduzione finalizzato all'assunzione di educatori e psicologi). Tale scelta non appare giustificata da analisi rigorose e necessariamente condivise, che Anci propone di attivare attraverso l'integrazione dello stesso articolo 126, unitamente ad un più chiaro indirizzo per la radicale semplificazione dei monitoraggi, attualmente orientati alla rendicontazione del singolo fondo ed estremamente impegnativi per gli operatori locali.

**Asili nido.** L'esperienza del triennio 2022-24, emersa nelle rendicontazioni annuali da parte dei Comuni, mostra una generale tendenza al raggiungimento dell'obiettivo di copertura del servizio Asilo nido per almeno il 33% dei bambini in età tra 3 e 36 mesi. Le stesse rendicontazioni mostrano tuttavia l'esigenza di una razionalizzazione dei fondi stanziati (1,1 mld. a regime, dal 2027) vigenti, con il duplice obiettivo di rafforzare e meglio orientare il sostegno nei confronti delle situazioni locali che mostrano qualche difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi prefissati (alcune aree del Mezzogiorno e delle aree interne) e assicurare fondi correnti nelle aree che si sono impegnate nella realizzazione di nuovi nidi, fruendo di risorse PNRR. Tale razionalizzazione può essere ottenuta attraverso

la revisione degli obiettivi in termini di numero di posti aggiuntivi, sulla base dell'aggiornamento della popolazione residente e considerando alcuni elementi strutturali che condizionano il raggiungimento degli obiettivi fin qui determinati, quali in primo luogo la rilevante presenza in molti centri del Sud di bambini che anticipano la frequenza alla scuola dell'infanzia, anche prima del compimento dei 3 anni di età, configurando un bacino di utenza potenziale molto difficile da riorientare verso strutture specificamente rivolte all'educazione della prima infanzia. Su questi aspetti ANCI proporrà un apposito intervento normativo.

## Le proposte principali per la Legge di bilancio 2026

Revisione della disciplina del potenziamento e degli incentivi per la gestione delle entrate comunali (co. 1091, l. 145/2018), al fine di predisporre condizioni più favorevoli per l'attuazione della riforma del calcolo del FCDE, che è esplicitamente correlata a programmi di efficientamento della riscossione almeno triennali, introducendo i chiarimenti necessari per superare le tuttora frequenti incertezze applicative.

In materia di determinazione del riparto FSC, si confida che vadano a buon fine le consultazioni in corso a margine dell'esame dello schema di DPCM di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il 2026, riguardanti la possibile fuoriuscita di Roma capitale dalla componente perequativa del Fondo stesso. L'ipotesi di fuoriuscita porterebbe indubbi vantaggi di semplificazione e allentamento dei vincoli per tutti i Comuni nel calcolo dell'ultima fase della perequazione (2026-30) e assicurerebbe a Roma un'assegnazione parziale, ma fissata in modo certo, dei vantaggi che la Capitale otterrebbe con l'applicazione dei criteri ordinari anno per anno.

Personale. L'ANCI ritiene ormai inderogabile l'abrogazione del limite assoluto alle assunzioni di personale in base al livello medio di spesa del triennio 2011-13, previsto dai commi 557, 557-quater e 562 della legge 296/2006. Nonostante l'adozione dei nuovi limiti assunzionali basati sulla sostenibilità finanziaria, la persistente vigenza di questi limiti costituisce una sorta di camicia di forza che impedisce anche l'adozione di istituti fondamentali, quali le remunerazioni delle alte professionalità, anche nei casi di disponibilità finanziaria autonoma dell'ente locale.

Semplificazioni procedurali. ANCI proporrà infine una serie di semplificazioni procedurali, riguardanti principalmente: la rendicontazione delle azioni possedute dagli enti locali, la disciplina delle penali su fatture di servizi a rete con pagamento ritardato.

Gli indicatori dei tempi di pagamento, oggetto di un rilevante intervento compreso nel PNRR, mostrano l'avvenuto rientro entro i limiti dei 30 giorni medi, con un'area sempre più ristretta di residua sofferenza.

### *Equilibrio di bilancio*

Occorre preliminarmente ricordare che, a partire dal 2025, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo sia dell'avanzo di amministrazione sia del fondo pluriennale vincolato, ma al netto delle entrate vincolate o accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario.



Si tratta della voce W2 del prospetto BDAP sulla verifica degli equilibri, ora controllata ai fini della tenuta dei conti pubblici per singolo comparto degli enti territoriali. A partire dal 2026, infatti, solo in caso di mancato rispetto a livello di comparto della condizione di equilibrio come sopra in sintesi esposta, per gli enti inadempienti nell'esercizio precedente è comminato un incremento del fondo accantonamenti, di importo pari allo sforamento registrato e da iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione. Nel complesso il comparto comunale segna in bilancio un **saldo netto di competenza per oltre 7,5 miliardi di euro**. Persiste però un'area di squilibrio che investe circa 450 Comuni italiani, ben più accentuata in termini percentuali nel Centro-Sud e molto meno avvertita nel Nord del Paese.

A determinare questo **surplus di bilancio** concorrono certamente **diversi fattori** e si fornisce un'evidenza quantitativa con riferimento alle principali componenti che lo alimentano.

Tra queste, le **regole fin qui vigenti di accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione** assumono di gran lunga il maggior peso finanziario (attualmente oltre 6 miliardi), in molti casi eccessivo, dal momento che non consente agli enti di valorizzare tempestivamente il miglioramento più recente conseguito in termini di capacità di riscossione delle proprie entrate tributarie ed extratributarie.

Un secondo fattore "fisiologico" di tale **surplus** è invece direttamente correlato ai **processi di rientro dai pregressi disavanzi**, per il rispetto dei quali nel 2024 circa un migliaio di Comuni ha complessivamente accumulato 750 milioni di avanzo gestionale.

Infine, un terzo canale che influisce significativamente nel determinare un saldo superiore alla condizione di equilibrio è da associare al **mancato utilizzo di risorse disponibili da parte degli enti che dispongono di avanzi liberi**. Per questi casi, nel 2024 il comparto segna un incremento di riserve in bilancio pari a circa 900 milioni, piuttosto diffuso lungo il territorio nazionale.

### *I tempi di pagamento*

Nell'ultimo biennio, la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni è stato oggetto di un rigoroso controllo da parte della Commissione europea sia in relazione alla procedura di infrazione, avviata nei confronti dello Stato italiano per la violazione della direttiva europea n. 2011/7/UE in materia di pagamenti dei debiti commerciali, sia ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Riforma 1.11 del PNRR.

In questo contesto, gli enti locali, grazie anche alle attività di sensibilizzazione, formazione e informazione portate avanti in maniera coordinata tra l'ANCI e la RGS, **hanno conseguito un miglioramento sistematico e continuo dei tempi di pagamento**.

**I tempi medi di pagamento si sono normalizzati** nel 2023 passando dai 42 giorni del 2019 a 30 giorni, per **poi scendere a 26 giorni nel 2024**, un livello significativamente al di sotto del termine di legge di 30 giorni. Lo stesso indicatore assume valori più alti per la PA nel suo complesso ed arriva a normalizzarsi solo nel 2024 assumendo il valore di 29,6 giorni. Corrispondentemente, i tempi medi di ritardo risultano, per gli enti locali, di -7 giorni (7 giorni di anticipo) per il 2024. La riduzione dei tempi di pagamento risulta accompagnata da un miglioramento della percentuale media di pagamenti registrata entro il mese di marzo dell'anno

successivo. Infatti, con riferimento alle fatture del 2024, i pagamenti comunicati entro il mese di marzo 2025 si attestano a 53.3 miliardi (su 189,8 miliardi complessivi), equivalenti al 97,6% degli importi complessivamente dovuti (in riferimento alla PA nel suo complesso lo stesso rapporto si attesta al 95,3%).

## EREDITA' CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

### Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio

**Efficienza** (capacità di spendere secondo il programma adottato), **Efficacia** (attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività) ed **Economicità** (perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile) sono i tre presupposti per garantire la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Obiettivo che va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito a consuntivo. Il risultato di ciascun esercizio va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono, infatti, sulle decisioni di entrata e spesa del successivo, rappresentandone l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, sui quali di seguito riportiamo alcuni spunti riflessivi.

### Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile (2024) e ne individua i risultati finanziari, prodotti dalla gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto dalla differenza tra la giacenza iniziale, sommata alle riscossioni verificatesi nel corso dell'esercizio, e i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono incassi e pagamenti che hanno impiegato risorse dell'anno o rimanenze di esercizi precedenti. I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati si può affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto nè sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio		=====	=====	1.005.264,78
RISCOSSIONI	(+)	6.786.564,56	6.086.813,04	12.873.377,60
PAGAMENTI	(-)	5.510.892,54	6.773.834,60	12.284.727,14

Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			1.593.915,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.593.915,24
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.767.705,69	4.856.175,05	9.623.880,74
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.502.249,59	4.394.376,41	7.896.626,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			3.302.267,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) (2)	(=)			18.902,30

## Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Nel prospetto dell'attivo sono indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie non immobilizzate e disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. In quello del passivo sono indicati, invece, il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale.

Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2024	2023
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I</b>	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>		
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali			
<b><u>Immobilizzazioni materiali</u></b>		57.251,69	93.408,21
<b>II 1</b>	<b><u>Beni demaniali</u></b>		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
<b>III 2</b>	<b><u>Altre immobilizzazioni materiali</u></b>	57.251,69	93.408,21
2.1	Terreni		
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati		
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari		
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	43.180,67	77.327,04
2.7	Mobili e arredi	14.071,02	16.081,17
2.8	Infrastrutture		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
<b>B</b>	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	57.251,69	93.408,21
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie</u></b>		
<b>1</b>	<b><u>Partecipazioni in</u></b>		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
<b>2</b>	<b><u>Crediti verso</u></b>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
<b>3</b>	Altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		57.251,69	93.408,21
<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>			
<b>I</b>	Rimanenze		
Totale rimanenze			
<b>II</b>	<b><u>Crediti</u></b>	9.617.092,42	11.830.864,20
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi		

c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.582.960,61	11.828.051,65
a	verso amministrazioni pubbliche	9.543.355,48	11.806.853,86
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	39.605,13	21.197,79
3	Verso clienti ed utenti		
4	Altri Crediti	34.131,81	2.812,55
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	34.131,81	2.812,55
	<b>Totale crediti</b>	9.617.092,42	11.830.864,20
III	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		
IV	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>	1.649.246,87	1.005.264,78
1	<b><u>Conto di tesoreria</u></b>	1.593.915,24	1.005.264,78
2	Altri depositi bancari e postali	55.331,63	
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	1.649.246,87	1.005.264,78
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	11.266.339,29	12.836.128,98
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	11.323.590,98	12.929.537,19

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2024	2023
<b><u>A) PATRIMONIO NETTO</u></b>			
I	Fondo di dotazione	1.412.684,99	1.412.684,99
II	Riserve		
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be		
e	altre riserve indisponibili		
f	altre riserve disponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	19.103,72	1.919,87
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	514.224,68	512.304,81
V	Riserve negative per beni indisponibili		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		1.946.013,39	1.926.909,67
<b><u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u></b>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	11.500,00	11.000,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		11.500,00	11.000,00
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			
<b><u>D) DEBITI</u></b>			
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori		
2	Debiti verso fornitori	6.395.132,73	7.656.570,92
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	247.490,46	397.286,37
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	242.220,46	379.390,17
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	5.270,00	17.896,20
5	Altri debiti	1.254.002,81	1.221.316,13
a	tributari		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	1.254.002,81	1.221.316,13
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		7.896.626,00	9.275.173,42
<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>			
I	Ratei passivi		
II	<b>Risconti passivi</b>	1.469.451,59	1.716.454,10
1	Contributi agli investimenti		
a	da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	1.469.451,59	1.716.454,10
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		1.469.451,59	1.716.454,10
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		11.323.590,98	12.929.537,19

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2024	2023
	1) Impegni su esercizi futuri	3.302.267,68	3.549.270,19
	2) Beni di terzi in uso		
	3) Beni dati in uso a terzi		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate		
	7) Garanzie prestate a altre imprese		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.302.267,68	3.549.270,19

## SITUAZIONE CONTABILE DEL NUOVO BILANCIO

### Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*).

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.



La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale, per ciascuna delle annualità è sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente all'equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del TUEL).

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.931.537,42 0,00	8.353.125,85 0,00	8.353.125,85 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)		8.931.537,42	8.353.125,85	8.353.125,85
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			24.150,00	24.150,00	24.150,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale <i>- fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento(2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)</b>	(+)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00		
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (5)	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (5)	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (5)	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<b>VF) Variazioni attività finanziaria</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO  2026	COMPETENZA  ANNO 2027	COMPETENZA  ANNO 2028
-------------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.  
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

(5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

## Previsioni di cassa

Il bilancio di previsione è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Il prospetto riporta la situazione complessiva del primo anno di previsione ed evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	655.390,97								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					Titolo 1 - Spese correnti	21.870.779,76	8.931.537,42	8.353.125,85	8.353.125,85
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.739.867,41	8.930.437,42	8.352.025,85	8.352.025,85					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.100,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.333,76				Titolo 2 - Spese in conto capitale				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>23.771.301,42</b>	<b>8.931.537,42</b>	<b>8.353.125,85</b>	<b>8.353.125,85</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>21.870.779,76</b>	<b>8.931.537,42</b>	<b>8.353.125,85</b>	<b>8.353.125,85</b>
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.919.440,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	3.100.527,69	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>27.290.741,42</b>	<b>12.450.537,42</b>	<b>11.872.125,85</b>	<b>11.872.125,85</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>25.571.307,45</b>	<b>12.450.537,42</b>	<b>11.872.125,85</b>	<b>11.872.125,85</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>27.946.132,39</b>	<b>12.450.537,42</b>	<b>11.872.125,85</b>	<b>11.872.125,85</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>25.571.307,45</b>	<b>12.450.537,42</b>	<b>11.872.125,85</b>	<b>11.872.125,85</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>2.374.824,94</b>								

## ASPETTI DELLA GESTIONE CON ELEVATO GRADO DI RIGIDITA'

---

### Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado cioè di influenzare le scelte degli utenti per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri (significatività). In coerenza con questo approccio, è stata prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un elevato grado di rigidità, individuando nella gestione del personale la dinamica su cui è opportuno sviluppare un approfondimento. Parliamo di un fenomeno che ha un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio corrente, per cui la valutazione sul grado della sua sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa.

### Costo e dinamica del personale

Se la definizione degli obiettivi generali e dei programmi della pubblica amministrazione è affidata agli organi di governo di estrazione politica, la loro applicazione, dal punto di vista operativo, è in capo ad una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Il costo del fattore umano è, dunque, prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente. Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dall'inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed a cui va sommata l'incidenza della quota degli impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

A tal riguardo, si segnala l'immissione in servizio, con decorrenza 2 gennaio 2026, di nuove 10 assistenti sociali, nonché lo scorrimento della graduatoria per l'assunzione di ulteriori due assistenti sociali. Inoltre, è stata già approvata la graduatoria finale di merito per la successiva immissione in servizio di n. 6 istruttori amministrativi. Il 2026 vedrà, infine, un'ulteriore sostanziale modifica del personale attualmente in servizio con il raggiungimento dell'età pensionabile per 5 dipendenti, per i quali andrà verificato il possesso dei requisiti minimi indispensabili per l'accesso alla pensione.

Infine, si segnala che il fondo rinnovi contrattuali, pari a circa il 6% della spesa per il personale sostenuta nel 2024, non è stato istituito con un capitolo specifico della sezione altri accantonamenti, in quanto la previsione complessiva effettuata per il costo del personale per l'esercizio 2026 già comprende le maggiori somme che dovranno essere pagati al personale dipendente in seguito ai rinnovi contrattuali previsti.



## Società partecipate

Si segnale che l'Azienda Speciale Consortile A01 non ha società partecipate.

## Enti strumentali

Si segnale che l'Azienda Speciale Consortile A01 non ha Enti strumentali.

## ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI

---

### Armonizzazione dei sistemi contabili

Dal 2015 è stata introdotta la nuova contabilità armonizzata. Il nuovo sistema, a partire dal 2017 impone un ulteriore allargamento alla contabilità economico-patrimoniale e alla redazione del bilancio consolidato. Il tutto nell'ambito dei nuovi principi contabili che hanno l'obiettivo di rendere più trasparente, efficiente nell'uso e più responsabilizzante l'apparato amministrativo.

Dal 1 gennaio 2016 sono adottati gli schemi di bilancio che prevedono un arco temporale pari al triennio e per il primo anno anche la previsione di cassa. Gli schemi sono redatti per missioni e programmi.

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di *coerenza interna* tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione.

Le poste contabili sono state valutate nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali per non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del risultato di amministrazione presunto, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

La nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

## **Risultato di amministrazione**

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2025. Questo allegato è stato introdotto dalle nuove norme di armonizzazione dei bilanci pubblici al fine di imporre agli Enti Locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso; qualora dalla verifica dovesse emergere un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano ed alla copertura.

Il risultato di amministrazione, presunto o definitivo, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio		=====	=====	1.593.915,24
RISCOSSIONI	(+)	3.273.399,62	7.107.787,97	10.381.187,59
PAGAMENTI	(-)	4.684.832,70	6.634.879,16	11.319.711,86
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			655.390,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			655.390,97
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.216.868,05	8.605.679,16	14.822.547,21
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.993.384,87	10.167.689,38	13.161.074,25
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			2.079.514,50
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A) (2)	(=)			237.349,43

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre

<b>Parte accantonata (3)</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/	(4)	12.045,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/	(solo per le regioni) (5)	
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Fondo di garanzia debiti commerciali		20.000,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00
Altri accantonamenti		7.500,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>39.545,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
<b>Totale parte vincolata ( C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti ( D)</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>197.804,43</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)		
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (6)</b>		

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

## Avanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U).

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo per la giunta di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Nel bilancio di previsione 2026/2028 non è stato applicato alcun avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 2025.

## Gestione contabile e composizione del fondo pluriennale vincolato

Come stabilito dal principio contabile 4.2 del D.lgs 118/2011, gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito in più esercizi, situazione che se non gestita correttamente porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (per mancata imputazione della spesa) e di disavanzo in quelli immediatamente successivi (per mancata copertura di una spesa). Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porre rimedio con l'armonizzazione contabile.

La tecnica, che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio della competenza potenziata con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Il fondo pluriennale vincolato è, dunque, un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate e le relative obbligazioni passive dell'ente già impegnate ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi, quindi, di un saldo finanziario (che non può che essere maggiore di zero) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo: di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria; rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. A regime, l'ammontare complessivo del Fondo è pari alla sommatoria delle singole così dette economie registrate nei capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati alla realizzazione di specifiche spese, appostati nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese.

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del documento contabile*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è

stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il fondo pluriennale vincolato è, dunque, un *saldo finanziario* originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (cronoprogramma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa, la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio, è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

Il FPV non è stato ancora definitivamente determinato e, pertanto, verrà ribaltato nel bilancio di previsione 2026/2028 solo a seguito dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, con una variazione sia di competenza sia di cassa.

## **Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che -

a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

L'ammontare della voce "*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto (consuntivo approvato o in corso di approvazione).



**AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1**  
**DETERMINAZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**  
**METODO ORDINARIO**

T	Capitolo	Descrizione		TREND STORICO PERIODO					Media	2026 2027 2028	PREVISIONI	FCDE
				2021	2022	2023	2024	2025				
2	175.00	Potenziamento dei servizi con le quote di compartecipazione degli utenti	Accertamenti Riscossioni	104.065,00 26.796,00	100.000,00 86.535,24	140.000,00 136.262,72	310.000,00 270.394,87	365.000,00 322.143,00	77,01		300.000,00 300.000,00 300.000,00	24.150,00 24.150,00 24.150,00
TOTALE TITOLO 2											300.000,00 300.000,00 300.000,00	24.150,00 24.150,00 24.150,00
TOTALE TITOLI											300.000,00 300.000,00 300.000,00	24.150,00 24.150,00 24.150,00

## Elenco dei capitoli Rilevanti ai fini del FCDE

L'unico capitolo di entrata che è stato preso in considerazione ai fini del calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è il n. 175 "potenziamento dei servizi con le quote di compartecipazione degli utenti" che per il 2026 ha una previsione di euro 300.000,00.

## Accantonamenti in fondi rischi

Tra le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione e nel corso della gestione, preme altresì rilevare l'attenzione sul Fondo rischi per contenziosi legali.

Il Fondo contenziosi è accantonato dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h. Tale principio prevede che "nel caso in cui vi sia contenzioso con significative probabilità di soccombenza, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi". Si è, pertanto, in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l'ente non può impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, l'ente deve conservare l'impegno e non effettuare l'accantonamento per la parte impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non debbono considerare tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo contenzioso destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Ciò amplia la capacità di spesa degli enti permettendo, ad esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio. La possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio, permetterà di avere effetti positivi sugli investimenti.

L'Azienda Speciale Consortile A01 non ha attualmente in atto contenziosi, tuttavia, nel bilancio di previsione si sono stanziati comunque, a titolo prudenziale, euro 2.000,00 per tale fondo.

## **Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto 2026 - 2027 - 2028**

Non vi sono risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione.

## **Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto 2026 - 2027 - 2028**

Non vi sono risorse destinate agli investimenti vincolate nel risultato di amministrazione.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE**

---

### **Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni**

Le entrate dell'ente locale vengono rilevate nel bilancio preventivo aggregate secondo la fonte di provenienza (titoli) e la tipologia (categorie).

I titoli delle entrate sono otto:

- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
- TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI
- TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
- TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
- TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
- TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI
- TITOLO VII - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE
- TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le previsioni relative al triennio 2026-2028 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale.

Le note sviluppate nei successivi argomenti andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificarne gli stanziamenti dei rispettivi esercizi di competenza.

# **BILANCIO DI PREVISIONE** **RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2026**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					anno 2026	dell'anno 2027	dell'anno 2028
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria e contributiva</b>	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	14.809.429,99	Previsione di competenza Previsione di cassa	15.895.111,73 26.124.808,23	8.930.437,42 23.739.867,41	8.352.025,85	8.352.025,85
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	0,25	Previsione di competenza Previsione di cassa	1.100,00 1.100,26	1.100,00 1.100,25	1.100,00	1.100,00
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	30.333,76	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 30.333,76	0,00 30.333,76	0,00	0,00
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	440,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	2.869.000,00 2.903.131,55	2.919.000,00 2.919.440,00	2.919.000,00	2.919.000,00
<b>TOTALE TITOLI</b>		14.840.204,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	19.365.211,73 29.659.373,80	12.450.537,42 27.290.741,42	11.872.125,85	11.872.125,85
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		14.840.204,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	22.667.479,41 31.253.289,04	12.450.537,42 27.946.132,39	11.872.125,85	11.872.125,85

## Trasferimenti correnti

Si tratta di entrate iscritte al titolo 2.

Le previsioni di bilancio, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche, da famiglie, da imprese, da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo.

In particolare:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Vengono previsti negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente sarà esigibile;
- *Trasferimenti UE.* Sarà accertabile nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente trasferimento; lo stanziamento sarà allocato, dunque, negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente.

Tra i trasferimenti correnti, inseriti in bilancio, i più significativi sono:

- FNPS 2026
- FR 2026
- FUA Comuni aderenti
- FSC risorse quota sociale, potenziamento asili nido, trasporto scolastico disabili e autonomia assistenza e comunicazione disabile
- Fondo povertà 2025
- Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi

### Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

**COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI:** sono le quote che gli utenti pagano, sulla base dei requisiti e delle condizioni indicate nei rispettivi regolamenti, quale compartecipazione al costo dei servizi nido, integrativi al nido, assistenza domiciliare anziani, disabili e adi. Al momento non sono previste altre forme di compartecipazione

-

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2023 Rendiconto	2024 Rendiconto	2025 Rendiconto	2025 Previsioni	2026 Previsioni	2027 Previsioni	
Compartecipazione utenti area anziani	12.430,00	20.291,58	15.406,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Compartecipazione utenti area minori	110.277,30	271.437,82	328.579,32	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
	122.707,30	291.729,40	343.986,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

### **Disponibilità liquide:**

DESCRIZIONE	Valore
Cassa – Tesoreria al 01/01/2026	655.390,97
Conto corrente postale al 31/12/2025	86.309,76
<b>TOTALE</b>	<b>741.700,73</b>

### **Entrate extratributarie**

Rientra nel titolo 3 dell'entrata: la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni, i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti, gli interessi attivi, le altre entrate da redditi da capitale ed i rimborsi e altre entrate correnti.

Le previsioni di bilancio, salvo rare eccezioni, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;

### **Entrate in conto capitale**

Le risorse iscritte al titolo 4 sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale, i contributi agli investimenti, i trasferimenti in conto capitale, le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali, a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale.

Le previsioni di bilancio vengono formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

Il bilancio di previsione 2026/2028 non prevede entrate in conto capitale.

### **Riduzione di attività finanziarie**

Il titolo 5 include l'alienazione di attività finanziarie, la riscossione di crediti a breve, medio e lungo termine oltre la voce residuale. Questi stanziamenti, ove

previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile, applicando il principio generale della competenza potenziata.

Il bilancio di previsione 2026/2028 non prevede entrate di attività finanziarie.

## Accensione di prestiti

Rientrano nel titolo 6 gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti a breve termine, l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungotermine ed altre forme di indebitamento residuali. In particolare:

- *Assunzione di prestiti.* L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- *Contratti derivati.* La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo che i movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti.

Tipologia	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027	Stanziamiento 2028
Emissione di titoli obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accensione prestiti a breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre forme di indebitamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## Anticipazioni

Il titolo 7 comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. La previsione indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita al titolo 5 (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che

attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Il capitolo "anticipazione da istituto tesoriere / cassiere" ha una previsione di euro 600.000,00 come da convenzione sottoscritta.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE**

---

### **Stanziamenti di uscita e sostenibilità' delle previsioni**

Le spese dell'ente locale vengono rilevate nel bilancio preventivo aggregate secondo la fonte di provenienza (titoli) e macroaggregati e per missione e programma.

I titoli delle spese sono sei:

- TITOLO I - SPESE CORRENTI
- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
- TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
- TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI
- TITOLO V - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
- TITOLO VII - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.



## BILANCIO DI PREVISIONE

### RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					Previsioni anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	12.980.392,34	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.198.479,41  0,00 27.819.592,24	8.931.537,42 0,00 0,00 21.870.779,76	8.353.125,85 0,00 0,00 0,00	8.353.125,85 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				
TITOLO 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600.000,00  600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	181.527,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.869.000,00  3.197.217,78	2.919.000,00 0,00 3.100.527,69	2.919.000,00 0,00	2.919.000,00 0,00
TOTALE TITOLI		13.161.920,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.667.479,41  0,00 31.616.810,02	12.450.537,42 0,00 0,00 25.571.307,45	11.872.125,85 0,00 0,00	11.872.125,85 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		13.161.920,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.667.479,41  0,00 31.616.810,02	12.450.537,42 0,00 0,00 25.571.307,45	11.872.125,85 0,00 0,00	11.872.125,85 0,00 0,00

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

## Spese correnti

**SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO:** € 1.695.047,72 ed è comprensiva di ogni costo del personale (dei contributi previdenziali e dell'irap), degli amministratori per quanto equiparabili a norma di legge, dei revisori dei conti ecc., comprensivo di ogni onere stipendiale, fiscale e previdenziale nonché di rimborsi analitici e diarie giornaliere per missioni istituzionali e di rappresentanza. Sono altresì compresi gli oneri economici derivanti da vertenze, differenze stipendiali, indennità di posizione e risultato per dirigenti e funzionari di elevata qualificazione

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: 115.775,00

OIV: 8.000,00

COLLEGIO DEI REVISORI: 23.500,00

INTERESSI PASSIVI: 500,00

FONDO DI RISERVA: 28.000,00

FONDO DI RISERVA DI CASSA: 28.000,00

FGDC: 15.000,00

FCDE: 24.150,00

ACCANTONAMENTO DEL FONDO RISCHI SPESE LEGALI: 2.000,00

**ACCANTONAMENTO FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI: € 15.000,00**

La legge 145/2018 dai commi 858 a 872 prevede l'obbligo dell'iscrizione nel bilancio di previsione alla missione 20 del fondo di garanzia debiti commerciali per gli Enti che hanno rilevato disallineamenti tra i propri dati e quelli presenti in PCC.

La quantificazione del FGDC è data dall'applicazione di un valore percentuale, stabilito dal comma 862 della legge 145/2018, sul totale stanziato a bilancio 2025 per l'acquisto di beni e servizi e l'incidenza di tale percentuale varia in funzione dell'indice di ritardo dei pagamenti registrato dall'Ente. In particolare, all'ammontare complessivo della voce stanziata per l'acquisto di beni e servizi va detratta la quota coperta da finanziamenti provenienti da Regioni, Comuni, Province, Amministrazioni Pubbliche, etc. e sul residuo si applica la percentuale del 5%, per l'Azienda Speciale Consortile.

Tuttavia, per l'Azienda Speciale Consortile A1 la quasi totalità delle entrate, che trovano riflesso nel bilancio di previsione 2026, provengono da finanziamenti della Regione Campania, dei Comuni Consorziati, della Provincia, dell'Amministrazioni Pubbliche e da vari Ministeri, eccezion fatta per le quote di compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti.

Gli unici capitoli di spesa non finanziati da entrate provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni sono i capitoli relativi al potenziamento dei servizi con le quote di compartecipazione degli utenti, capitolo 1358.02 con una previsione di euro 280.000,00 ed il capitolo 1380.02 con una previsione di euro 20.000,00.

Pertanto, applicando la percentuale del 5% al valore di 300.000,00, si ottiene, dunque, un valore di FGDC pari ad euro ad €.15.000,00.

Tutte le altre spese correnti, invece, rappresentano i servizi e gli interventi realizzati dall'Azienda Speciale Consortile A01 per soddisfare bisogni e necessità dei cittadini.

## Spese in conto capitale

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente, gli investimenti fissi lordi, i contributi agli investimenti, i trasferimenti in conto capitale ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale.

Non si prevedono spese in conto capitale.

## Incremento di attività finanziarie

Parliamo di operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie, concessione di crediti a breve, medio e lungo termine, con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie.

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale dell'esigibilità.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie.

MacroAggregato	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027	Stanziamento 2028
Acquisizioni di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Concessione crediti di breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Concessione crediti di medio-lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## Rimborso di prestiti

Questi stanziamenti vengono iscritti nell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari, dei prestiti a breve termine, dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento.

Non avendo prestiti in corso la voce rimborso di prestiti non è movimentata.

## Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere che si contrappongono all'analoga voce, presente al titolo 7 delle entrate del medesimo esercizio. L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Anche in questo caso si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

## ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare: le spese per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque rinunciabili

#### **ENTRATE non ricorrenti**

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00

#### **SPESE non ricorrenti**

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00

## **CONCLUSIONI**

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore (D.Lgs.n.118/11). In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risultano correttamente calcolati (e stanziati a bilancio) il risultato di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fondo pluriennale vincolato, invece, verrà ribaltato dopo il riaccertamento ordinario dei residui con una variazione al bilancio sia di competenza sia di cassa. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

**Gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.**